

TRIBUNALE DI SIRACUSA

LINEE GUIDA DEL CURATORE FALLIMENTARE

VERSIONE 1.0 AGGIORNATA AL 08/03/2016

INDICAZIONI GENERALI

Le linee guida che seguono hanno lo scopo di rendere il più possibile chiaro ed uniforme l'adempimento degli obblighi posti a carico dei curatori fallimentari. Constatato infatti che l'elevato numero delle procedure e dei professionisti nominati, unitamente ai continui interventi normativi, possono incidere negativamente nella gestione spedita ed efficiente delle procedure, il Presidente e i Giudici della sezione fallimentare, anche col contributo del Centro Studi di Diritto Fallimentare di Siracusa, invitano tutti i curatori a fare riferimento ad esse per l'adempimento dell'incarico, precisando tuttavia che di seguito verranno presi in considerazione solo gli adempimenti che si verificano più spesso nella prassi e quelli introdotti con il D.L. n. 83/2015 conv. con L. n. 132/2015. Pertanto, le indicazioni fornite non escludono l'onere del professionista di fare riferimento, sempre e comunque, alla Legge Fallimentare per l'adempimento degli obblighi incombenti sul curatore fallimentare.

Per favorire la diffusione e conoscenza delle linee guida, la cancelleria, unitamente alla comunicazione della sentenza di fallimento, invierà copia delle linee guida all'indirizzo PEC del professionista incaricato. Inoltre, una copia sarà inviata ai curatori dei fallimenti attualmente pendenti mediante comunicazione all'indirizzo di PEC della procedura.

IN GENERALE:

- si invitano i curatori ad assicurare che le istanze al giudice delegato:
- a) siano numerate progressivamente (es. da Istanza N. 1 a seguire);
- b) riportino il numero e l'anno del fallimento (es. FALL. N. 124/2014);
- c) indichino il nome del giudice delegato;
- d) indichino se il comitato dei creditori è stato costituito (comitato non costituito/costituito);
- e) qualora sia richiesta autorizzazione alla nomina di cancelliere per l'inventario o di professionista (difensore, coadiutore o delegato), questa non deve essere cumulata con altre richieste;
- e) qualora sia richiesto impegno di spesa, indichino la liquidità della procedura e se è stato integralmente pagato il campione fallimentare e riportino, in allegato, una bozza del mandato di pagamento in formato *word*; ove sia richiesta la liquidazione del compenso di professionista dovranno essere necessariamente indicati il nominativo e l'oggetto dell'incarico professionale;
- f) qualora sia richiesta autorizzazione ad agire ovvero a resistere in giudizio, indichino il nominativo del difensore che si intende nominare ai sensi dell'art. 25 n. 6) L.Fall., precisando se

- e quanti incarichi il professionista abbia già ricevuto nell'ambito della medesima procedura ovvero in altre procedure da parte del medesimo curatore;
- g) qualora sia richiesta autorizzazione alla nomina di coadiutore (segnatamente, consulente fiscale, ma anche altra figura professionale), indichino il nominativo del professionista allegando altresì dichiarazione del professionista prescelto circa il numero degli incarichi già ricevuti in seno alla sezione fallimentare nell'anno solare in corso ed in quello precedente.
- con riferimento al <u>PCT nelle procedure concorsuali</u>, come già previsto nella circolare del 17.12.2014, il curatore assicurerà il corretto invio degli atti con modalità telematica alla cancelleria fallimentare al fine di favorire l'efficiente e tempestivo popolamento del registro di cancelleria (SIECIC); a tal fine il curatore, entro 5 giorni dalla accettazione dell'incarico, previa autorizzazione del G.D., potrà dotarsi del *software* gestionale dedicato alle procedure fallimentari alle condizioni economiche di cui alla circolare del 17.12.2014;
- si rammenta che il Curatore, nell'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale (art. 30 L.F.); deve tempestivamente denunciare alla Procura della Repubblica eventuali fatti che potrebbero costituire ipotesi di reato di cui sia venuto a conoscenza.

ADEMPIMENTI DEL CURATORE

ACCETTAZIONE DELL'INCARICO E SUCCESSIVE COMUNICAZIONI

Entro 2 giorni dalla conoscenza della nomina (per presa visione in cancelleria o per trasmissione via PEC), dovrà essere comunicata l'accettazione dell'incarico, dichiarando che non sussistono cause d'incompatibilità (art. 28, comma 3, 1. fall.); in mancanza, il Tribunale provvederà alla sostituzione.

Il curatore, entro i quindici giorni successivi all'accettazione della nomina, comunicherà alla Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 9 del D.L. n. 7/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40/2007, i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale da parte dell'Agenzia. Per la violazione dell'obbligo di comunicazione sono raddoppiate le sanzioni applicabili (art. 29 c.6 D.L. 78/2010 convertito con L. n. 122/2010). Inoltre, entro 10 giorni dalla nomina, il curatore (come previsto anche per il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario giudiziale nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) comunicherà al Registro delle Imprese l'indirizzo

PEC della procedura ai fini dell'iscrizione. La comunicazione dovrà essere effettuata con una pratica telematica attraverso la Comunicazione Unica.

INDIRIZZO DI PEC

Al fine di garantire la stabilità dei contatti e delle comunicazioni e la conservazione dei dati, specie nel caso di successione di più professionisti alla carica di curatore, è da evitare l'utilizzo della PEC personale del professionista Curatore ed è opportuna l'attivazione di un indirizzo PEC specifico per ciascuna procedura di fallimento.

I costi connessi all'attivazione della casella PEC ed al suo mantenimento per la durata della procedura, previa autorizzazione del GD, saranno posti a posti a carico della procedura, in quanto sostenuti nell'interesse della massa.

DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI

Si rammenta che l'art. 16bis del d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 221/2012 ha introdotto l'obbligo di deposito telematico degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario per tutte le procedure concorsuali aperte dopo il 30 giugno 2014; inoltre, l'art. 44 del d.l. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014, ha previsto che, con decorrenza dal 31 dicembre 2014, detto obbligo si applica anche alle procedure pendenti alla data del 30 giugno 2014.

Pertanto, come già previsto con circolare del 17.12.2014, tutti gli atti del curatore devono essere depositati telematicamente. Non è necessaria la copia di cortesia sicché, ove presentata alla cancelleria, essa non sarà accettata dal personale addetto, salvo diversa indicazione del giudice delegato.

APPOSIZIONE DEI SIGILLI (art. 84 l. fall.)

A norma degli artt. 752 e ss. c.p.c., il curatore provvederà ad apporre i sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore redigendo verbale e chiedendo, ove necessaria, l'assistenza della forza pubblica; per i beni situati in più luoghi, l'apposizione può essere delegata ad uno o più coadiutori (artt. 84 c. 3 e 32 c. 2 L.Fall.).

Può essere opportuno, alla presenza del fallito, procedere ad una ricognizione dei beni redigendo un verbale e, se questo non fosse possibile, procedere a scattare foto dei beni in modo da poter controllare la conformità dello stato dei luoghi in sede del successivo inventario. Occorrerà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la conservazione dei beni in relazione alla loro eventuale deperibilità, al rischio di furto, al rischio d'incendio e ad eventuali altri pericoli, chiedendo nel caso di beni mobili registrati la consegna dei documenti di proprietà e delle chiavi (si valuterà l'opportunità, caso per caso, di stipulare contratti di assicurazioni e/o vigilanza).

Il verbale deve essere depositato in cancelleria e una sua copia deve essere depositata telematicamente.

CONVOCAZIONE DEL FALLITO

Il Curatore convocherà al più presto il fallito (ditta individuale) o tutti i soci falliti ex art. 147 L.F. (società di persone) o i legali rappresentanti (società di capitali) e redigerà dettagliato verbale delle dichiarazioni rilasciate e dei documenti prodotti (in caso di mancata comparizione, la circostanza sarà evidenziata nella relazione ex art. 33 L. Fall. e se ne darà immediata notizia al G.D che valuterà i presupposti per la convocazione, dinanzi a sé).

ACCESSO ALLE BANCHE DATI PUBBLICHE

Il Curatore, giusta autorizzazione da richiedere al Presidente del Tribunale, dovrà fare accesso mediante collegamento telematico, secondo quanto disposto dagli artt. 492 bis c.p.c. e 155-quinquies co.1° disp. att. c.p.c. ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per la ricostruzione dell'attivo e del passivo.

CASSETTO FISCALE

Il Curatore richiede all'Agenzia delle Entrate il rilascio del codice PIN per l'accesso al servizio di "cassetto fiscale" che consente di recuperare le dichiarazioni dei redditi, i contratti registrati ed i modelli di versamento F23 e F24 presentati dal fallito: dati utili per la relazione art. 33 e per la ricerca di beni patrimoniali.

CORRISPONDENZA DEL FALLITO (art. 48 L.F.)

Il Curatore segnalerà agli uffici postali, che potrebbero ricevere comunicazioni dirette all'impresa fallita, l'avvenuta dichiarazione di fallimento.

Riceverà dal fallito, persona fisica, la corrispondenza, incluso email e fax, riguardante i rapporti compresi nel fallimento.

COMITATO DEI CREDITORI (artt. 40-41 L.F.)

Il Curatore acquisirà la disponibilità dei creditori, ove possibile a mezzo pec, ad essere nominati componenti del Comitato dei Creditori ai sensi dell'art. 40 c. 1 al fine di fornire indicazioni al G.D. in merito alla nomina, al quale indicherà i nominativi dei creditori, o di altri soggetti da questi designati, che avessero dato disponibilità a ricoprire l'incarico nonché di tutti gli altri creditori allo stato accertati, con indicazione, se possibile, dei relativi crediti.

Immediatamente dopo la nomina del Comitato dei Creditori, provvederà a convocarlo affinché si riunisca entro 10 giorni per accettare la carica e per designare il Presidente.

La composizione del Comitato dei Creditori può essere modificata dal GD in relazione alle variazioni dello stato passivo o per altro giustificato motivo.

<u>In ogni caso</u>, il curatore dovrà specificare in ogni istanza al G.D. se il comitato dei creditori sia stato costituito o meno, al fine di consentire al GD di provvedere in surroga (art. 41 c. 4).

REDAZIONE INVENTARIO (art.87 L.F.)

Il Curatore avviserà il fallito ed il Comitato dei Creditori, se nominato, della data nella quale sarà redatto l'inventario nel più breve termine possibile; rimuoverà i sigilli e redigerà l'inventario unitamente al Cancelliere ed, eventualmente, allo stimatore designato dallo stesso curatore (art. 87, comma 2, 1. fall.).

Redigerà processo verbale delle attività svolte.

Verificherà l'eventuale sussistenza di beni di cui all'art. 87-bis l. fall. (beni gravati da diritti di terzi e beni del fallito in godimento a terzi).

Prima di chiudere l'inventario, chiederà al fallito se esistono altri beni, avvertendolo delle pene previste in caso di falsa dichiarazione (art. 220 l. fall.). L'inventario deve essere sottoscritto da tutti gli intervenuti.

L'originale verrà consegnato alla cancelleria.

Il curatore depositerà quindi con modalità telematica una copia dell'inventario specificando, attraverso il proprio *software* gestionale, che si tratta di evento codificato come "inventario" e non come "atto generico" o "atto non codificato", in mancanza, il deposito telematico potrà non essere accettato dalla cancelleria.

L'inventario deve essere redatto anche se negativo; il fallito deve fare la dichiarazione che non vi sono beni.

Nell'inventario devono essere indicati anche i beni immobili.

TRASCRIZIONE DELLA SENTENZA DI FALLIMENTO (art. 88 e art. 64 L.Fall.)

In presenza di beni immobili, la sentenza di fallimento andrà trascritta dal curatore, salvo casi particolari ed in presenza di motivate ragioni (ad es. immobili che si trovino fuori del distretto), presso la Conservatoria competente, allegando una copia autentica del provvedimento.

In presenza di beni mobili iscritti nei pubblici registri, la sentenza va notificata ai pubblici registri, allegando l'estratto della sentenza ed indicando chiaramente i numeri di targa degli autoveicoli su cui effettuare la trascrizione (la trascrizione avviene in esenzione da spese).

Si rammenta che, a norma dell'art. 64 L.Fall., come novellato dalla L. n. 132/2015, i beni oggetto di atti a titolo gratuito inefficaci nei confronti della massa sono acquisiti al patrimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento. In tal caso, il Curatore procederà alla trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento redigendo due distinte note. Una prima nota, avente ad oggetto la trascrizione della sentenza di fallimento ex art. 88 comma 2 l.f., da effettuarsi (indicando il codice 617) con effetti di pubblicità notizia, a favore della massa dei creditori e contro il fallito, da riferirsi a tutti i beni immobili di sua proprietà o ai diritti reali (o equiparati) di cui è titolare. Una seconda nota, finalizzata all'acquisizione dei beni ex art. 64 comma 2 l.f. ed alla decorrenza del termine per il reclamo ex art 36 l.f., da effettuarsi (con il codice 600, apprensione di beni al fallimento ex art. 64, comma 2, l.f.) a favore della massa dei creditori contro l'avente causa dal fallito ed il medesimo fallito, da riferirsi ai soli beni oggetto di alienazione a titolo gratuito.

LIBRO GIORNALE (art. 38 l. fall.)

Il Curatore predisporrà il Giornale del Fallimento (c.d. "libro cassa") e lo farà vidimare, previa numerazione delle pagine, da almeno un componente il Comitato dei Creditori, se costituito, altrimenti operando il principio dell'art. 41 c. 4.

ESERCIZIO TEMPORANEO DELL'IMPRESA (art.104 l.f.)

Il Curatore valuterà l'opportunità di proporre la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa anche limitatamente a specifici rami (art. 104, comma 2, 1. fall.) o l'affitto

dell'azienda o rami della stessa (art. 104-bis l. fall.), previa acquisizione del parere favorevole del Comitato dei Creditori (si comunicherà in tal caso agli enti previdenziali e alla C.C.I.A.A. l'avvenuta autorizzazione del Tribunale alla continuazione dell'esercizio dell'impresa o l'affitto dell'azienda o rami di essa).

RAPPORTI PENDENTI (artt. 72 ss. l. fall.)

Il Curatore verificherà la situazione dei contratti pendenti alla data del fallimento ai fini delle conseguenti determinazioni (si segnalano i seguenti rapporti contrattuali, maggiormente ricorrenti: contratti preliminari di compravendita immobiliare anche relativi ad immobili da costruire, contratti di locazione finanziaria, contratti di locazione di immobili, contratto di affitto di azienda o rami di essa, contratti di appalto, contratti di assicurazione), valutando l'opportunità di sciogliersi nel termine di giorni trenta.

CONTENZIOSO

Per le cause intraprese dal fallito, prima della dichiarazione di fallimento, il Curatore opererà ai sensi dell'art. 43 co.3 l.f., valutando l'opportunità di riassumere, entro tre mesi (art.305 c.p.c.), il giudizio chiedendo al G.D. la necessaria autorizzazione.

SOMME DI PERTINENZA DEL FALLIMENTO (art. 34 l.f.)

Il curatore richiederà al G.D. l'autorizzazione all'apertura del conto corrente intestato alla procedura, producendo proposta contrattuale dell'istituto di credito prescelto, con specifica limitazione dei prelievi all'ordine del giudice delegato, e con previsione ad operare per la presentazione del modello F24 in via telematica, come ora previsto per effetto del d.l. n. 66/20124 convertito in l. n. 89/2014 per importi superiori a euro 1.000,00.

Dell'avvenuta apertura il curatore darà notizia al giudice delegato mediante comunicazione in cui saranno indicati: numero del conto, ABI, CAB, istituto di credito, agenzia, indirizzo dell'agenzia e importo della somma iniziale depositata.

Copia dell'estratto conto dovrà essere periodicamente presentato in uno al rapporto riepilogativo nei tempi previsti ex art. 33 c. 5 L.Fall.

ADEMPIMENTI FISCALI

E' onere del Curatore adempiere ai vari incombenti fiscali imposti per legge.

A seconda del profilo professionale del Curatore potrà essere valutata dal GD l'opportunità di autorizzare la nominare un coadiutore fiscale al fine di procedere a tali adempimenti.

Con riferimento a tali adempimenti, a titolo meramente esemplificativo e salvo l'avvicendarsi degli aggiornamenti normativi, si rinvia al "Vademecum degli adempimenti fiscali del curatore fallimementare" a cura dell'Osservatorio fiscale nelle procedure concorsuali presso il Tribunale di Messina, disponibile sul sito internet "http://centrostudisiracus.wix.com/centrostudisiracusa" nella sezione "Documenti e prassi".

ADEMPIMENTI EX ART. 33 L.F.

Come noto, l'art. 33 comma 1 l.f. prevede che il curatore <u>entro sessanta</u> giorni dalla dichiarazione di fallimento presenti al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale.

Se si tratta di società la relazione deve esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e eventualmente di estranei alla società.

Pre-relazione

Atteso che in ragione dell'esiguità del termine previsto non sempre è possibile l'elaborazione di relazione completa, i curatori saranno comunque tenuti, entro il termine di 60 giorni, al deposito di relazione sommaria, che orientativamente fornisca le prime indicazioni, relazionando sulle attività compiute (a titolo meramente esemplificativo: apposizione dei sigilli, inventario, convocazione ed audizione del fallito, individuazione dei creditori e di debitori, comunicazione ad istituti di credito, tracciatura delle comunicazioni postali, acquisizione ed esame delle scritture contabili, apertura del cassetto fiscale, accertamenti presso il PRA e conservatoria) e sui riscontri ottenuti (art. 33 c. 2).

Prima Relazione

<u>Nei successivi 60 giorni</u> il curatore depositerà la relazione con le modalità previste per il PCT, anche tenuto conto delle valutazioni contabili effettuate, se necessario per il tramite di un consulente, provvedendo a consegnare, dopo l'ordine del G.D. di trasmissione al P.M., anche doppia copia cartacea per il P.M., con allegata eventuale relazione del suddetto consulente su supporto informatico (CD o equivalente).

La prima relazione ex art. 33 indicherà:

- le generalità complete e l'attuale domicilio del fallito, ovvero degli amministratori, degli amministratori di fatto se riscontrati, dei sindaci e dei liquidatori nel caso in cui il fallimento riguardi società;
- l'accesso alla sede legale e alle eventuali sedi operative dell'impresa;
- le dichiarazioni rese dall'imprenditore in merito alle cause del fallimento;
- quali scritture contabili sono state consegnate o comunque rinvenute;
- le eventuali cause pendenti;
- i contratti pendenti;
- se esistono atti di disposizione suscettibili di revocatoria;
- l'attivo rinvenuto o da recuperare;
- prospettazione in ordine ai tempi di predisposizione del programma di liquidazione;
- eventuale acquisizione di elementi (documentali e/o testimoniali) tali da far ritenere che l'attività d'impresa fosse diretta da un imprenditore/amministratore di fatto;
- prime informazioni sull'entità del passivo, tipologie dei debiti ed epoca di formazione;
- cause dello stato di dissesto;
- informazioni su eventuali condotte distrattive ed elementi utili ai fini delle valutazioni in ordine alla responsabilità civile e penale dell'imprenditore;
- se non siano stati rinvenuti in sede di inventario beni che, invece, risultavano essere nella disponibilità del soggetto fallito;
- se risultino cessioni di beni o di azienda, o di rami della stessa per valori incongrui o a favore di persone fisiche o giuridiche riconducibili alla medesima compagine sociale del fallito o a soggetti collegati;
- se sussistono elementi tali da far ritenere l'eventuale prosecuzione, da parte del fallito, anche per interposta persona, di attività di impresa;
- l'eventuale presenza di soci occulti.

Rapporto Riepilogativo Periodico

Ai sensi dell'art. 33 c. 5 il Curatore <u>ogni sei mesi</u>, successivi alla presentazione della prima relazione, redigerà un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte e delle ragioni che ostano alla chiusura della procedura (a titolo esemplificativo: esistenza di giudizi pendenti e stato degli stessi, attività di liquidazione dell'attivo ancora in corso), accompagnato dal conto della gestione, allegando copia dell'estratto conto relativo al conto corrente intestato alla curatela, ove attivato.

Il curatore provvederà alla trasmissione del rapporto dei relativi allegati ai soggetti e nei tempi di cui all'art. 33 c. 5 ultimo capoverso. Ove il G.D. disponga la trasmissione di copia del rapporto al P.M., il curatore consegnerà alla cancelleria doppia copia cartacea del documento.

Si rammenta che, a norma dell'art. 28 L.Fall., come novellato dalla L. n. 132/2015 il curatore fallimentare è nominato dal Tribunale tenuto conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi.

ACCERTAMENTO DEL PASSIVO

AVVISO AI CREDITORI (art.92 L.Fall.)

Il Curatore ha l'onere di dare comunicazione ai creditori ed ai titolari di diritti reali o personali sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito risultanti tali dalle scritture o comunque da altre informazioni, e comunque ad altri uffici e/o enti potenzialmente interessati (es. INAIL, INPS, Riscossione Sicilia, ecc...), della data fissata per l'esame dello stato passivo, nonché del termine e delle modalità per presentare le domande d'ammissione al passivo (artt. 92 e 93 L.F.).

La comunicazione andrà effettuata: a) a mezzo PEC, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (eventualmente reperibili ai link: www.inipec.gov.it/cerca-pec/-/pecs/companies); b) in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore.

Il Curatore avrà particolare cura di invitare il creditore ad indicare l'indirizzo di PEC al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, con espresso onere di comunicarne anche le variazioni e con l'espresso avvertimento che, in mancanza, tutte le comunicazioni saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

PREVISIONE DI INSUFFICIENTE REALIZZO (ART.102 L.F.)

Il Curatore valuterà l'opportunità di procedere ai sensi dell'art. 102 l.f., nell'eventualità in cui non stimi plausibile la realizzazione di alcun attivo, né la convenienza di un'eventuale azione di responsabilità ex at. 146 l.f.

In ogni caso, dovrà comunque, preliminarmente, depositare relazione ai sensi dell'art. 33 c. 1 l.f.

VERIFICA DELLO STATO PASSIVO (art. 95 l.f.)

Il Curatore avrà cura di depositare, nell'ordine che segue: 1) l'elenco cronologico delle domande secondo l'ordine di trasmissione, 2) le domande pervenute ed i relativi allegati, verificando che le stesse risultino caricate al SIECIC con apposita numerazione ed indicazione del creditore istante e che i documenti prodotti – il cui oggetto verrà specificamente evidenziato – siano ordinatamente inseriti in allegato a ciascuna domanda, 3) il progetto di stato passivo.

Il Curatore dovrà prendere posizione sulle domande e sulle osservazioni formulate da ciascun creditore tenendo conto delle presenti linee guida, avendo cura di verificare che non vi siano aggiornamenti al riguardo.

Si invitano i Curatori a evidenziare, già in seno al progetto, la necessità che eventuali **osservazioni** allo stesso e i relativi documenti siano trasmessi **fino a cinque giorni** prima dell'udienza fissata per la verifica dello stato passivo.

Il curatore depositerà telematicamente le osservazioni pervenute dai creditori come atto codificato "osservazioni", mediante il proprio *software* gestionale indicando il creditore che le ha inviate.

La verifica dei crediti, di norma, avverrà in un'unica udienza (quella fissata con la sentenza di fallimento, ovvero dal giudice delegato per le domande tardive) e potrà essere rinviata:

- a) su richiesta del curatore, in presenza di nuove deduzioni delle parti o nuovi documenti prodotti dalle parti all'udienza stessa;
- b) d'ufficio, quando il curatore non abbia depositato il progetto di stato passivo nei quindici giorni precedenti all'udienza;
- c) su richiesta dei creditori, quando il curatore abbia sollevato, ovvero il giudice delegato abbia rilevato d'ufficio, nuove eccezioni (di rito o di merito) non formulate precedentemente nel progetto di stato passivo.

L'udienza per l'esame delle tardive fissata dal Giudice Delegato va comunicata a tutti i creditori tardivi almeno trenta giorni prima della stessa. E' in facoltà del Giudice Delegato fissare l'udienza per l'esame delle tardive anche in seno al verbale dell'udienza di verifica delle tempestive, fermo restando l'onere a carico del curatore di comunicazione di detta udienza a tutti i creditori tardivi. L'udienza di verifica va sempre fissata anche per l'esame delle sole domande c.d. supertardive (depositate oltre l'anno dalla esecutività dello stato passivo delle domande tempestive).

CESSIONI DI CREDITI CONCORSUALI E SURROGAZIONI (art. 115 c. 2 L.F.)

In caso di cessione di crediti ammessi al passivo del fallimento, il Curatore dovrà procedere alla rettifica formale dello stato passivo, quando la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l'intervenuta cessione.

Della rettifica darà comunicazione al Giudice Delegato.

Il Curatore procederà analogamente in caso di surrogazione del creditore.

Il Curatore procederà con le stesse modalità nel caso di cessione o surroga di crediti ammessi al passivo in procedure fallimentari ante riforma del 2006; in tal caso, però, la rettifica formale dello stato passivo dovrà essere autorizzata dal Giudice Delegato.

LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO

PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

A norma dell'art. 104ter L.Fall. (come modificato dal D.L. n. 83/2015 e dalla l. N. 132/2015), entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario e, in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza di fallimento, il Curatore deve predisporre un "programma di liquidazione" tenendo conto – oltre a quanto previsto dalla legge fallimentare - che:

- a) il programma deve indicare, in una prospettiva di valutazione globale, le modalità di liquidazione dell'attivo: ciò significa che debbono essere evitate parcellizzazioni delle proposte di liquidazione (es. prima beni immobili, poi beni mobili, poi azioni giudiziarie), al fine di consentire una valutazione nell'insieme, consapevole ed organica della convenienza delle attività proposte;
- b) il programma deve avere il contenuto di cui alle lett. da a) a f) dell'art. 104ter c. 2 L.F.; nel caso in cui mancassero i presupposti per il compimento di alcuna o di tutte le attività indicate dalla norma, il curatore menzionerà espressamente tale mancanza nel programma, (((che deve essere comunque predisposto anche se non vi siano attività da compiere)))

Si rammenta che, stando alla nuova formulazione dell'art. 104ter, il termine finale per il completamento della liquidazione dell'attivo (di cui alla lettera f) non può eccedere i due anni dal deposito della sentenza di fallimento. Nel caso in cui, limitatamente a determinati cespiti dell'attivo, il curatore ritenga necessario un termine maggiore, egli è tenuto a motivare specificamente in ordine alle ragioni che giustificano tale maggior termine.

c) il programma va sottoposto all'approvazione del Comitato dei creditori e, ove questo manchi, a quella del GD ex art.41 co.4 l.f.

In seguito, il Curatore dovrà chiedere al GD l'autorizzazione a compiere gli atti in conformità al programma che non siano stati specificamente autorizzati già in sede di approvazione.

Solo nelle eccezionali ipotesi di cui all'art.104 ter c.7 l.f. potrà procedersi ad attività liquidatorie prima dell'approvazione del programma di liquidazione; il Curatore dovrà quindi avere cura di esplicitare e motivare l'eventuale istanza depositata in tal senso.

Si rammenta che, a norma dell'art. 104ter L.Fall., come novellato dalla L. n. 132/2015, il mancato rispetto senza giustificato motivo del termine massimo di centottanta giorni per la predisposizione del programma di liquidazione costituisce giusta causa di revoca del curatore.

RINUNCIA ALLA LIQUIDAZIONE DI BENI

Se non si intende acquisire all'attivo uno o più beni, oppure se si intende rinunciare alla loro liquidazione è possibile ottenere l'autorizzazione in tal senso da parte del Comitato dei Creditori; il Curatore dovrà avvertire tutti i creditori di tale rinuncia.

SUPPLEMENTO DEL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

E' possibile elaborare un supplemento del programma di liquidazione (art.104 ter c.5 l.f.) in caso di sopravvenute esigenze, a titolo esemplificativo in caso di richieste di vendita a condizioni diverse da quelle indicate nel programma di liquidazione, o di richieste di atti e/o attività non indicate nel programma di liquidazione da far approvare con le modalità in precedenza illustrate.

INTERVENTO NELLE PROCEDURE ESECUTIVE PENDENTI

Ove gli immobili acquisiti all'attivo fallimentare siano già stati oggetto di procedure esecutive prima della dichiarazione di fallimento, è possibile prevedere la prosecuzione della liquidazione da parte del G.E. (art.107 co.6 l.f.), specie quando si tratti di bene indiviso solo parzialmente appreso alla massa, valutando, <u>in ogni caso</u>, la convenienza della prosecuzione della vendita in sede esecutiva piuttosto che fallimentare, <u>considerati i relativi costi e la previsione dei tempi delle rispettive procedure</u>.

Nell'ipotesi in cui l'azione esecutiva prosegua per la determinazione del creditore fondiario, prima di spiegare intervento, appare opportuno valutare in concreto l'effettiva sussistenza di un

potenziale utile per la massa tenendo in considerazione il valore dell'immobile e l'importo del credito del creditore fondiario.

LIQUIDAZIONE DI BENI MOBILI E DI BENI DI MODESTO VALORE

Alla liquidazione dei beni mobili procederà il curatore a norma dell'art. 107 c. 1 L.Fall. anche con modalità non normativamente codificate (es. aste telematiche); salvo che per i beni di modesto valore, devono tuttavia e comunque essere sempre assicurate adeguate forme di pubblicità per garantire la massima trasparenza, partecipazione ed informazione agli interessati (art. 107 c. 1 L.Fall.).

AZIONI PER IL RECUPERO DEI CREDITI

Prima di procedere al recupero coattivo del credito o ad intraprendere altre azioni legali, allo scopo di non gravare la procedura di inutili spese, è necessario accertarsi: 1) che il credito sia sufficientemente documentato (fattura, D.D.T., ecc.); 2) che la pretesa sia fondata; 3) che il soggetto contro cui si intende agire sia solvibile;

SPESE DI GESTIONE

In caso di mancanza di fondi, i crediti in prededuzione relativi alla gestione della procedura andranno posti a carico dell'Erario (art. 146 del d.p.r. n. 115/2002), con espressa avvertenza che, non appena vi siano disponibilità, dovrà procedersi al pagamento delle spese di giustizia.

E' onere del Curatore precisare, in sede di parere sulle istanze dei professionisti, se il fallimento ha fondi, in che misura, se vi siano crediti in prededuzione ancora da soddisfare, tendenzialmente risultando preferibile effettuare il pagamento al primo riparto parziale, salva l'autorizzazione al rimborso di spese vive.

GRATUITO PATROCINIO

Ove il fallimento sia parte di un giudizio e sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 144 del DPR n. 115/2002, nel caso in cui nella procedura sopravvenga liquidità sufficiente per la revoca dell'ammissione al beneficio, *il curatore ha l'onere di rappresentare* al giudice che procede, per il tramite del difensore, la predetta circostanza ai fini della revoca *ex tunc* dell'ammissione al patrocinio gratuito; in mancanza, ove il giudizio dovesse essere definito senza la revoca del beneficio, il difensore della procedura dovrà richiedere la liquidazione del

compenso al giudice della causa ai sensi dell'art. 83 del DPR n. 115/2002 e non al giudice delegato.

RIPARTI PARZIALI

Non appena sia acquisito attivo sufficiente ad eseguire un riparto parziale dei creditori, il Curatore provvederà con sollecitudine a depositare il relativo piano al G.D., indicando l'attivo complessivo allo stato conseguito, le somme che ritiene di accantonare per la prosecuzione della procedura ai sensi dell'art.113 l.f. e, comunque, considerando i crediti in prededuzione che matureranno e le ulteriori spese necessarie fino alla chiusura.

Le comunicazioni del riparto ai creditori, eseguite a mezzo pec, e gli avvisi di ricevimento delle raccomandate, con le quali vengono spediti gli assegni circolari ai creditori, in esecuzione del piano di riparto, andranno depositate presso la cancelleria del G.D. in originale. Al fine di consentire al G.D. di verificare a quale creditore si riferisca ciascuna comunicazione, nell'ipotesi di indirizzo pec di un soggetto diverso dal creditore (esempio professionista cui sia stata conferita la procura), dovrà indicarsi nella comunicazione il nominativo del creditore così come ammesso al passivo. Il Curatore, per ogni riparto, dovrà allegare l'elenco dei creditori ammessi al passivo per consentire al G.D. di verificare che le comunicazioni siano state eseguite a tutti i creditori ammessi.

Anche per il riparto finale si osserveranno le superiori indicazioni.

Si rammenta che, a norma dell'art. 39 comma 3 L.Fall., come novellato dalla L. n. 132/2015, salvo che non ricorrano giustificati motivi, ogni acconto liquidato dal Tribunale al curatore deve essere preceduto dalla presentazione di un progetto di ripartizione parziale.

CONCORDATO FALLIMENTARE (ARTT. 124, 125 L.F.)

In caso di richiesta di accesso agli atti della procedura da parte di soggetto interessato alla formulazione di proposta di concordato fallimentare, il Curatore dovrà darne tempestiva notizia al Giudice Delegato e, previa autorizzazione di quest'ultimo e sottoscrizione di idoneo accordo di riservatezza da parte del richiedente, fornire le informazioni richieste all'interessato.

Qualora venisse proposta domanda di concordato fallimentare anteriormente al decreto di esecutività dello stato passivo (cd. proposta lampo o anticipata), il Curatore dovrà tempestivamente predisporre, se i dati contabili e le altre notizie disponibili lo consentono, un

elenco provvisorio dei creditori del fallito da sottoporre all'approvazione del Giudice Delegato, indicando nominativamente i creditori, insinuati e non, le singole ragioni di credito con il relativo rango, e le osservazioni e conclusioni del medesimo Curatore (seppur provvisorie e non vincolanti ai fini della successiva verifica del passivo) in ordine a ciascuna posizione.

Tanto in caso di proposta lampo o anticipata, quanto in caso di proposta di concordato fallimentare depositata successivamente al decreto di esecutività dello stato passivo, il Curatore esprimerà tempestivamente il proprio parere circa il presumibile attivo che la massa potrebbe realizzare a fronte dell'esaurimento della liquidazione rispetto a quanto messo a disposizione dalla proposta concordataria tenendo conto della adeguatezza delle garanzie da questa prestate.

Decorso il termine stabilito per le votazioni, il Curatore presenterà tempestivamente una relazione sul loro esito.

CHIUSURA EX ART. 118 C. 1 N. 3)

Si rammenta che, a norma dell'art. 118, co. 2, L. Fall., come novellato dal D.L. n. 83/2015 conv. con L. n. 132/2015, la chiusura del fallimento non è impedita dalla pendenza di giudizi, salva la necessità di prevedere l'accantonamento delle somme presuntivamente necessarie per oneri e spese future e, in caso di sopravvenienze attive, di procedere ad un riparto supplementare.

RENDICONTO FINALE DI GESTIONE

Una volta conclusa l'attività di gestione e, comunque prima della chiusura della procedura, o nel caso di cessazione dalla carica avvenuta nel corso della procedura, il Curatore presenterà il conto finale della gestione avendo cura di elencare, nel dettaglio, sia le entrate che le uscite, nonché le somme anticipate non ancora rimborsate, il fondo spese e gli eventuali acconti sul compenso ricevuti. Non è sufficiente allegare il giornale del fallimento e farvi riferimento *per relationem*. Prima di presentare il rendiconto finale, anche se non vi sia attivo o lo stesso sia insufficiente, il Curatore verificherà che tutti i creditori in prededuzione abbiano presentato istanza di liquidazione (in genere professionisti) assegnando loro un termine entro cui depositare l'istanza; inoltre, provvederà a richiedere il conteggio delle spese di giustizia alla cancelleria.

Tutti i compensi liquidati vanno inseriti in rendiconto, anche se il pagamento sia a carico dell'Erario. Il Curatore segnalerà l'omessa presentazione dell'istanza di liquidazione da parte del professionista. Non si procederà a liquidazioni successive al deposito del rendiconto finale ad eccezione del compenso del curatore

Manda alla cancelleria di comunicare a mezzo PEC il documento a tutti i curatori dei fallimenti pendenti e ai curatori dei fallimenti di nuova apertura unitamente alla comunicazione della nomina.

Si pubblichi sul sito *internet* del Tribunale di Siracusa e mediante affissione nell'albo della cancelleria fallimentare.

Si comunichi agli Ordini Professionali degli Avvocati e dei Commercialisti ed Esperti Contabili. Siracusa, 8 marzo 2016

Il Presidente della Sezione dott. Antonio Alì I Giudici Delegati dott.ssa Viviana Urso

dott. Sebastiano Cassaniti

IL CASO.it